

coltà per accertare i fabbricati chiusi o non affittati. Ma il modo di accertarli è facile; si farà quello stesso che si fa per accertare che i fabbricati siano affittati. L'agente ha tanta facilità di conoscere le case affittate, e con quelle stesse forme, con gli stessi mezzi potrà conoscere quelle non affittate. E poi spetta al contribuente di provare con fatti e documenti che la sua casa è vuota, molto più se deve dimostrare che l'intero fabbricato è interamente chiuso. Per conseguenza a me pare che le opposizioni mosse dal preopinante non siano di gran valore.

L'onorevole Cadolini, seguendo una teoria annunciata poco fa dall'onorevole Plebano, sostiene che la tassa sui fabbricati non colpisce il reddito reale, ma sibbene quello convenzionale, o, come si dice con un'altra formula di occasione il reddito potenziale.

Onorevole Plebano, duolmi di non poter dividere questa opinione.

La tassa colpisce il reddito per quanto è effettivamente. E se ne vuole una prova, questa sorge chiaramente, quando si tratta di imporre la tassa su quei fabbricati pei quali ci è un atto scritto con una pubblica amministrazione. In tali casi l'agente delle tasse colpisce il reddito sulla dichiarazione che risulta dal contratto senza pensare a reddito presunto o potenziale. Come altresì la ricchezza mobile che colpisce lo stipendio dell'impiegato o la rendita pubblica, è determinata sulla realtà del reddito. Però in tutti gli altri redditi mobiliari o immobiliari, quando non ci sono elementi certi per poterne determinare l'entità, si ricorre alla presunzione, non perchè si voglia presuntivamente colpire il reddito, ma perchè non c'è altro mezzo, ed in mancanza della prova della realtà, si ricorre alla presunzione.

Queste poche osservazioni parmi che siano sufficienti a consigliarci a mantenere l'articolo proposto dal ministro accettato e sostenuto dalla Commissione, fondato sul principio della giustizia in nome della quale la legge è stata presentata.

Però la Commissione, il Governo e la Camera per essere logici debbono stabilire che il rimborso della tassa avvenga non soltanto quando l'intero fabbricato sia chiuso e non affittato, ma anche quando sia chiusa e non affittata una parte di questo fabbricato; se il principio vale per il tutto, deve anche valere per la parte.

Se ciò non ammettete avverranno gl'inconvenienti di cui parlarono gli onorevoli Florenzano, Indelli ed altri e che io non ripeto.

Ma risponde l'onorevole ministro che per l'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865 esiste il 25 per cento per indennizzare i contribuenti per tutte le perdite che possono avere. Ora, secondo l'interpretazione data dal ministro stesso, questo abbuono si riferisce alle spese o alle perdite che il locatore possa soffrire per la manutenzione e le riparazioni del fabbricato, per la non solvenza del locatario, per gli sfiti di breve durata e non può riguardare il caso che un fabbricato rimanga chiuso per oltre un anno. Ciò è tanto vero che lo stesso ministro nella relazione ha soggiunto che " questo coefficiente di riduzione cioè del 25 per cento il quale si mette anche in conto degli sfiti, se può compensare quello di breve durata, non è sufficiente quando l'improduttività del fabbricato si prolunga. E fu pure osservato come talvolta questo coefficiente sia inadeguato alla diversa natura dei fabbricati, ed alla diversa loro ubicazione. »

Ora se questo principio per la stessa dichiarazione del ministro è vero per l'intero fabbricato, per logica necessaria, è impossibile che non sia vero anche per una parte del fabbricato stesso.

In conseguenza di ciò, io, col mio emendamento, ho proposto di accettare l'articolo, perfettamente come si trova proposto dal Ministero e dalla Commissione, aggiungendo solo che il rimborso debba aver luogo nel caso che il fabbricato rimanga chiuso, inabitato, in tutto, ed anche in parte. (*Ai voti! ai voti!*)

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Ho inteso l'onorevole collega Cadolini proporre la soppressione di questo articolo, od almeno il suo rinvio a migliori studi; e, se non vado errato, l'onorevole presidente ha detto testè essere anzi pervenuta al suo banco una proposta di soppressione dell'articolo.

Presidente. Se mi permette, onorevole ministro: hanno chiesto la soppressione di questo articolo gli onorevoli Grimaldi, Sonnino-Sidney, Papa, Baroni, Indelicato, Penserini, Calvi, Nicolosi.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Benissimo! Io dichiaro però francamente che non accetto la soppressione dell'articolo. (Bene! Bravo! a sinistra). E non accetto neppure la dizione proposta dalla Commissione.

Imbriani. È onesto! è onesto! (*Uarità*).

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non accetto la dizione proposta dalla Commissione quale